

22389/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 05/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GAETANINO ZECCA
- Dott. CLAUDIO D'ISA
- Dott. FELICETTA MARINELLI
- Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Presidente - N. *983/2015*
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 42059/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PP N. IL 23/06/1950

avverso la sentenza n. 3609/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del  
24/10/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

*Roberto*  
*il rigetto del ricorso;*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Luca Lopez de Firenze, ha*

Udit i difensor Avv. *Roberto Devesignoli de Firenze*

*conclude come da note in file*  
*che non si è opposto al ricorso!*

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 24/10/2013, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Siena, in data 3/2/2012, con la quale PG e PP, imputati del reato di lesioni colpose gravi, anche con violazione della normativa antinfortunistica, ai danni di MI (operaio alle dipendenze della soc. cooperativa agricola PAC, della quale il Pa era responsabile per lo stabilimento di Monteriggioni e il Pi, medico, addetto al controllo delle condizioni di salute dei lavoratori), erano stati assolti perché il fatto non costituisce reato, aveva giudicato, ai soli effetti civili, il Pi colpevole dell'ascritto reato, condannandolo al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, e ponendo a suo carico provvisoria di €. 8.000,00.

L'operaio, secondo il narrato di cui in sentenza, avendo accusato dei forti dolori alla schiena si era fatto visitare dal Pi otto giorni prima dell'infortunio. Il 4/7/2006 il predetto operaio mentre era intento a sollevare uno scatolo del peso di circa 30 Kg., colpito da un lancinante dolore alla schiena, era caduto al suolo, procurandosi la frattura dell'apofisi trasversa della vertebra D1 1. Per contro il medico dell'azienda solo in data 26/9/2006 aveva inviato alla società un certificato medico che esprimeva il giudizio di "idoneità con prescrizioni" del Martins, sulla base della visita medica di cui s'è detto; prescrizioni consistenti nel divieto di movimentare manualmente pesi superiori ai 10 Kg.

2. Il Pitirra propone ricorso per cassazione corredato da due articolate censure.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, anche in relazione al principio di correlazione tra imputazione e statuizione di condanna.

Il capo d'imputazione contestava al professionista di aver violato la normativa antinfortunistica, ma ciò non era vero, siccome accertato dal Tribunale, non essendosi trattato di visita o controllo periodico e non essendo stata fornita dal lavoratore la documentazione richiesta dal medico (referto della prodotta risonanza magnetica). Invece, l'imputato era stato condannato in relazione al rimprovero di colpa generica che non gli era stato mosso.

2.1. Con il secondo motivo il Pi deduce violazione di legge a riguardo del principio di causalità, sotto il duplice profilo del nesso tra la

condotta contestata e l'evento e del nesso tra il comportamento del lavoratore e l'evento.

Inoltre si assume non essere stata acquisita una prova decisiva e, infine, il difetto di motivazione.

La Corte territoriale, equivocando, aveva fondato la propria decisione sulla dichiarazione del dott. M, ritenuto a torto consulente del P.M., trattandosi, invece, di un mero teste dell'allora coimputato Pa. Peraltro, il medesimo, senza potersi pronunciare causa cognita, non avendo avuto accesso alle evidenze mediche del caso concreto, si era espresso in termini generici circa la compatibilità della frattura alla quale era andato incontro la p.o. e la caduta al suolo, escludendo, invece, che un tale evento potesse collegarsi alla sola circostanza del sollevamento del peso. Nulla, ovviamente, il teste era stato in grado di riferire sulla causa prossima o remota della sindrome dolorosa denunciata dal Martins; né su un eventuale aggravamento della stessa provocato dalla mancata sospensione dal lavoro. La Corte di merito, attraverso <<un ardito meccanismo di causalità indiretta>> aveva, in definitiva, ritenuto che la mancata sospensione avesse aggravato il sintomo e che il dolore avesse provocato la caduta, pur non essendovi prova che al momento della visita il M presentasse una qualche patologia della colonna vertebrale.

Sarebbe occorso effettuare una perizia medica, ingiustamente negata in primo grado, così essendosi registrata la mancata assunzione di una prova decisiva.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il primo motivo è infondato. Il capo d'imputazione, senza ombra di dubbio, addebita, fra l'altro, all'imputato di essere incorso in colpa generica, omettendo quello che avrebbe dovuto essere il comportamento doveroso (avvertire immediatamente il datore di lavoro che le condizioni fisiche del lavoratore, già sulla base di una prima, sia pure provvisoria, diagnosi, erano tali da scongiurare l'impiego in attività che implicassero sollevamento di pesi di una certa consistenza), che era stata causa delle lesioni patite dalla p.o.

4. Proprio quanto sopra osservato rende palesemente non condivisibile l'asserito afferente al nesso di causalità. Se il professionista avesse segnalato la condizione di sofferenza del lavoratore con le relative prescrizioni, il datore di lavoro non lo avrebbe adibito a quelle mansioni pesanti che ne avevano causato la caduta.

Quanto, poi, alla correlazione tra la caduta e le lesioni basterà osservare che il trauma conseguito appare del tutto consequenziale e, sul punto, non vengono



mossi apprezzabili critiche al narrato dalla p.o. Né, la circostanza che un tale giudizio venga ribadito dal dott. M, consulenti dell'altro imputato, piuttosto che del P.M., muta i termini della questione, non essendovi ragioni per pregiudizialmente giudicare inattendibile un consulente di una parte piuttosto che di un'altra, senza l'apporto di alcuno specifico e puntuale convincente argomento. Sul punto è, inoltre, appena il caso di soggiungere che l'ipotesi prospettata dal ricorrente secondo la quale la lesione avrebbe potuto essere messa in diretta correlazione con il sollevamento del peso, piuttosto che con la caduta, seguita alla fitta lancinante di dolore, è priva di senso: in un caso o nell'altro, infatti, la colpa del medico resta ferma.

Infine, costituisce un mero sospetto congetturale l'affermazione secondo la quale era dubbia la fonte del dolore che affliggeva la p.o. Dall'istruttoria, infatti, emerge che il M, da tempo, lamentando dolore alla schiena, chiedeva di essere addetto ad attività lavorativa compatibile con il suo stato di salute (teste Pir, responsabile del reparto) e proprio per questo si era recato a visita presso il medico dello stabilimento, il quale, dopo un esame piuttosto superficiale (a suo stesso dire), in attesa di ricevere il referto dell'immagine della risonanza magnetica prodotta dal lavoratore, aveva assai tardivamente, e ad incidente oramai verificatosi, impartito la prescrizione di cui s'è detto. Prescrizione che ben avrebbe dovuto impartire immediatamente, non avendo nel tempo trascorso acquisito alcun implemento diagnostico.

Infine, val la pena ricordare, che il tecnico u.p.g. sentito dal Giudice ha chiarito che la movimentazione manuale di un peso di trenta chilogrammi, specie in condizioni di bassa temperatura (trattavasi di scatole conservate in ambiente refrigerato), costituiva specifico rischio di lesioni dorso-lombari.

5. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e il rimborso di quelle legali in favore della parte civile, che, viste la notula, si liquidano nella misura giudicata di giustizia, di cui in dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di cassazione liquidate in €. 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 5/5/2015.

Il Consigliere estensore  
(Giuseppe Grassano)



Il Presidente  
(Gaetano Zecca)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Gaetano Zecca, the President of the Court.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni RUELLO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione Penale  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
27 MAG. 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni RUELLO

